

Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità stabiliti dall'Intesa di cui dall'articolo 41, comma 2 bis, può avere la durata massima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), può essere rinnovata nel rispetto delle prescrizioni di cui alla citata Intesa e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.>>;

b) al comma 2 le parole <<Il titolare dell'autorizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'operatore su aree pubbliche>>;

c) al comma 3 le parole <<, comma 2>>sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Il Comune tiene costantemente aggiornata la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio.>>;

e) al comma 5 le parole <<ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'articolo 42>>, sono sostituite dalle seguenti: <<ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera>>;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Nell'ambito della stessa area mercatale, un medesimo soggetto non può essere

titolare di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per un massimo di quattro concessioni, due del settore alimentare e due del settore non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero di posteggi non superiore a cento, ovvero di tre concessioni per singolo settore, per un numero massimo di sei concessioni, nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento.>>;

g) al comma 9 le parole <<Il titolare dell'autorizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'operatore su aree pubbliche>> e le parole <<comma 2,>> e <<o ferie>> sono soppresse;

h) al comma 10 dopo le parole <<attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti>> sono aggiunte le seguenti: <<distinte per categoria di riciclaggio>>;

i) al comma 13 le parole <<, comma 2>> sono soppresse.